Spedizione in abbonamento postale • Gruppo I

Anno 108° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 2 dicembre 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

(11177)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° dicembre 1967, n. **1098.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento di prodotti petroliferi nell'attuale momento internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, concernente misure per assicurare l'approvvigionamento dei prodotti petroliferi per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1967, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « della particolare situazione degli approvvigionamenti petroliferi » sono sostituite dalle altre: « degli eventi bellici del giugno 1967 in Medio Oriente e delle loro conseguenze sugli approvvigionamenti petroliferi ».

All'articolo 2, ultimo comma, le parole: « ai fini del calcolo » sono sostituite dalle altre: « ai fini della determinazione ».

All'articolo 5: il primo comma è sostituito dai seguenti commi:

« Il contributo concesso per gli oli minerali greggi naturali di petrolio, dai quali sono stati ricavati prodotti petroliferi nazionalizzati soggetti e non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi — fatta eccezione per quelli ottenuti dalla lavorazione di oli minerali greggi naturali di petrolio di produzione nazionale — deve essere assoggettato al recupero nel caso che tali prodotti siano esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali, dal giorno successivo a quello dell'arrivo, per ciascun importatore, del primo carico di oli minerali greggi naturali di petrolio ammesso al contributo e fino al 31 marzo 1968.

Il recupero è operato nei confronti degli importatori a favore dei quali viene concesso il contributo »;

gli ultimi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« I prodotti esportati e bunkerati sono ragguagliati ad un corrispondente quantitativo di oli minerali greggi naturali di petrolio, aumentato di una perdita di lavorazione dell'uno per cento.

Il recupero non viene operato per le esportazioni ed i bunkeraggi internazionali di prodotti petroliferi nazionalizzati effettuati in conto permuta con prodotti a scarico di temporanea importazione per conto di committente estero.

Per i prodotti immessi in consumo, non soggetti alla disciplina del Comitato interministeriale prezzi, ottenuti da oli minerali greggi naturali di petrolio per i quali sia stato concesso il contributo di cui al presente decreto, il recupero è effettuato nella misura percentuale che sarà indicata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 7. Tale recupero è effettuato al netto di quello relativo ai prodotti esportati o utilizzati in bunkeraggi internazionali.

I recuperi di cui al presente articolo sono effettuati all'atto della liquidazione del contributo, mediante deduzione del loro importo dall'ammontare del contributo stesso e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro ».

All'articolo 6 l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli importatori devono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, i dati relativi alle importazioni di oli minerali greggi naturali di petrolio e alle esportazioni di prodotti finiti, nonchè ai bunkeraggi internazionali, effettuate a far tempo dal 1° gennaio 1967, distinte per mese, per posizione doganale e per provenienza ».

All'articolo 7, primo comma, dopo le parole: « del Ministero del commercio estero, » sono aggiunte le altre: « del Ministero delle partecipazioni statali, ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Coloro che, allo scopo di ottenere contributi, presentino anche per una sola volta dichiarazioni o documentazioni che dai controlli effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministero delle finanze dovessero essere riconosciuti non corrispondenti al vero, sono esclusi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato dai benefici del presente decreto e sono puniti con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo del contributo frodato o che abbiano tentato di frodare.

Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma si osservano le disposizioni contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, con le modalità che verranno precisate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per far fronte all'onere relativo al pagamento del contributo di cui al presente decreto, sarà iscritta, in relazione all'emissione dei certificati di credito di cui al successivo articolo 12, negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per gli anni finanziari 1967 e 1968, la somma complessiva di lire 90 miliardi.

Le somme non impegnate nel corso dell'esercizio 1967 vengono utilizzate nell'esercizio 1968 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1967, n. 1099.

Approvazione dello statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 8 giugno 1966, n. 432, con la quale è stato riconosciuto il libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il testo dello statuto, proposto ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 432, dall'Istituto trentino di cultura;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il testo dello statuto del libero Istituto superiore di scienze sociali di Trento riconosciuto con legge 8 giugno 1966, n. 432, che è annesso al presente decreto e firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1967

SARAGAT

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 5. — GRECO

Statuto dell'Istituto superiore di scienze sociali di Trento

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Istituto superiore di scienze sociali, fondato in Trento dall'« Istituto trentino di cultura », ha lo scopo di promuovere il progresso delle scienze sociali e di fornire la cultura scientifica e metodologica necessaria alla preparazione ed al perfezionamento di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica e all'insegnamento o all'esercizio degli uffici e delle professioni che richiedono studi sociologici.

Art. 2.

L'Istituto superiore di scienze sociali è riconosciuto come Istituto libero di istruzione universitaria dalla legge 8 giugno 1966, n. 432, ed appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Esso ha personalità giuridica ed autonomia didattica, amministrativa e disciplinare ai sensi delle citate disposizioni e delle altre leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

L'Istituto conferisce la laurea in « sociologia » che è inserita, a tutti gli effetti legali, nell'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652.

CAPO II

AUTORITA' ACCADEMICHE

Art. 4.

Il governo dell'Istituto appartiene alle seguenti autorità:

1) consiglio di amministrazione;
2) presidente del consiglio di amministrazione;
3) direttore dell'Istituto;
4) consiglio dei professori.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del presidente dell'« Istituto trentino di cultura » che lo presiede;

b) di nove rappresentanti dell'« Istituto » predetto designati dall'assemblea dell'ente;

c) di due professori universitari di ruolo, fuori ruolo o emeriti designati dal consiglio dei professori;

d) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione;

e) del direttore dell'istituto;

f) del rappresentante dei professori incaricati, che riveste anche la qualifica di libero docente, facente parte del consiglio dei professori;

g) del rappresentante degli assistenti di ruolo, facente parte del consiglio dei professori;

h) di uno studente, con voto consultivo, designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Istituto.

Partecipa con voto deliberante alle riunioni del consiglio il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario.

Enti o privati qualora concorrano, direttamente o per il tramite dell'Istituto trentino di cultura, al mantenimento dell'istituto con un contributo annuo non inferiore a quello dei soci fondatori dell'Istituto trentino di cultura impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare, ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un contributo non inferiore a due milioni hanno diritto a designare collegialmente un proprio rappresentante.

L'accettazione dei nuovi contributi degli enti o privati è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni e dalle norme contenute negli articoli 15, 16 e 17 del regolamento generale universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e successive modificazioni.

Il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto superiore di scienze sociali;

b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Istituto superiore di scienze sociali;

c) delibera il conferimento degli incarichi di insegnamento proposti dal consiglio dei professori;

d) nomina il direttore amministrativo;

e) delibera sulle assegnazioni di fondi agli istituti annessi alle cattedre e sulla assegnazione dei posti di assistenti e di tecnici retribuiti proposti dal consiglio dei professori;

f) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo ed ausiliario;

g) delibera i regolamenti necessari per il funzionamento dell'Istituto;

h) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'istituto che importino entrate o spese a carico del bilancio;

i) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale di amministrazione e ausiliario dipendente dall'istituto;

l) delibera in merito alla costituzione di centri di ricerca scientifica, di dipartimenti e di istituti aggregati.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera secondo le modalità di cui all'art. 18 del regolamento generale universitario.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso;

b) ha la legale rappresentanza dell'Istituto superiore di scienze sociali;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica;

d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordinativi di pagamento;

e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *a*), *d*), *f*), *h*), *i*) del precedente art. 6, salvo ratifica del consiglio di amministrazione cui riferisce nella prima successiva adunanza;

f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto o delegategli dal consiglio di amministrazione.

Il presidente può designare, di volta in volta, un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Art. 8.

Il direttore dell'istituto è nominato congiuntamente dai membri del consiglio di amministrazione e del consiglio dei professori in apposita seduta comune, scegliendolo fra i professori di ruolo o fuori ruolo dell'istituto, ovvero fra i professori ordinari fuori ruolo o emeriti di altre università o di altri istituti superiori. La riunione è convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Il direttore dura in carica un triennio accademico e può essere confermato.

Il direttore:

a) rappresenta l'istituto superiore di scienze sociali nelle cerimonie nel conferimento dei titoli accademici;

b) convoca e presiede il consiglio dei professori;

c) esercita l'alta vigilanza sull'attività scientifica e didattica dell'istituto e sul personale docente e tecnico curando, altresì, l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento universitario;

d) provvede a dare esecuzione sia alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica, sia alle deliberazioni del consiglio dei professori;

e) infligge la sanzione disciplinare dell'ammonizione sentite le discolpe dello studente e applica le altre sanzioni deliberate dal consiglio dei professori;

f) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'istituto;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione universitaria salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Per i casi di impedimento o di assenza il direttore può designare uno dei professori di ruolo dell'istituto per la sua sostituzione.

Al direttore spetta una indennità di carica non pensionabile nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle università statali.

Art. 9.

Il consiglio dei professori è composto:

a) dei professori di ruolo e fuori ruolo dell'istituto;

b) di un rappresentante dei professori incaricati provvisto di libera docenza, designato dagli stessi;

c) di un rappresentante dei professori aggregati, designato dagli stessi;

d) di un rappresentante degli assistenti di ruolo, designato dagli stessi, da scegliersi fra quelli abilitati alla libera docenza.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*), partecipano alle discussioni ed alle deliberazioni del consiglio dei professori, con esclusione di quelle che si riferiscono ai provvedimenti per le cattedre vacanti, alla richiesta di posti di professori aggregati e alla loro copertura, al conferimento di incarichi di insegnamento ed al carattere propedeutico di alcuni esami a norma del successivo art. 16.

Un rappresentante degli studenti, designato dall'organismo rappresentativo studentesco, potrà intervenire alle sedute del consiglio dei professori ad esprimere il proprio parere quando sono trattati gli argomenti di cui ai punti *d*), *e*) ed *f*) del successivo articolo

Il consiglio dei professori è convocato e presieduto dal direttore dell'istituto.

Art. 10.

Al consiglio dei professori spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per i consigli delle facoltà statali, nonchè tutte le attribuzioni del senato accademico delle università.

In particolare, al consiglio dei professori sono attribuiti i seguenti compiti:

a) l'indicazione degli insegnamenti ai quali vanno attribuiti i posti di professore di ruolo vacanti e della procedura per la copertura dei posti stessi;

b) l'indicazione delle cattedre alle quali vanno attribuiti i posti di assistente e di tecnico retribuiti;

c) le proposte per la ripartizione dei contributi ordinari e straordinari tra i vari istituti;

d) le deliberazioni sull'ordine degli studi e sui programmi di insegnamento dei corsi che vengono svolti dai professori ufficiali e dai liberi docenti;

e) la predisposizione degli orari dei corsi di lezione;

f) la fissazione del calendario degli esami di profitto e di laurea;

g) la formulazione di proposte relative alla riforma dell'ordinamento didattico dell'istituto;

h) l'emanazione di pareri su questioni scientifiche e didattiche;

i) la fissazione del rapporto di propedeuticità fra i singoli esami;

l) l'esercizio di ogni altra funzione demandata ai consigli di facoltà dalle vigenti leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

CAPO III
ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 11.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in «sociologia» ha durata quadriennale e si divide in due bienni.

Sono titoli di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici, per geometri, per periti aziendali, per corrispondenti in lingue estere, per il turismo e per le diplomate degli istituti tecnici femminili e in genere quelli richiesti per l'ammissione alle facoltà di economia e commercio o di scienze politiche.

Art. 12.

Gli insegnamenti del primo biennio hanno carattere generale o istituzionale e quelli del secondo biennio hanno carattere specifico o monografico.

Gli uni e gli altri si dividono in obbligatori e opzionali; annuali e semestrali. Due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.

Art. 13.

Ad ogni corso di insegnamento annuale devono essere dedicate non meno di tre ore di lezione settimanali. Non è ammessa la loro concentrazione in un solo giorno.

I corsi che lo richiedono sono integrati da esercitazioni pratiche o di laboratorio.

Art. 14.

Gli esami di profitto sono di regola orali e vengono disciplinati dalle norme del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Per i corsi che lo richiedono, l'esame orale, a norma del comma precedente, può essere preceduto da una prova scritta o da una esercitazione.

Art. 15.

Il primo biennio, propedeutico, comprende i seguenti insegnamenti di carattere generale o istituzionale, obbligatori per tutti gli studenti:

1) Istituzioni di sociologia I
2) Istituzioni di sociologia II
3) Antropologia culturale (semestrale)
4) Storia delle istituzioni sociali e politiche
5) Storia economica moderna (semestrale)
6) Matematica generale
7) Statistica
8) Psicologia generale
9) Psicologia sociale
10) Economia
11) Istituzioni di diritto privato
12) Istituzioni di diritto pubblico (semestrale)
13) Dottrine giuridiche (semestrale).

Art. 16.

Il secondo biennio, progredito, comprende;

a) i seguenti insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti:
1) Storia del pensiero sociologico
2) Dottrine sociali moderne
3) Metodologia delle scienze sociali (semestrale)
4) Matematica per le scienze sociali (semestrale)
5) Statistica per la ricerca sociale (semestrale)
6) Politica economica (semestrale)

b) tre insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti scelti nel seguente gruppo:
1) Sociologia dei fenomeni politici
2) Sociologia del lavoro
3) Sociologia urbano-rurale
4) Sociologia delle comunicazioni
5) Sociologia dei processi culturali conoscitivi e normativi
6) Demografia
7) Storia politica moderna

c) un equivalente di tre insegnamenti annuali che tutti gli studenti debbono scegliere tra gli insegnamenti opzionali impartiti dall'istituto.

Gli insegnamenti opzionali tra i quali l'istituto opta un equivalente di almeno sei corsi annuali da impartire durante l'anno sono i seguenti:

1) Sociologia della famiglia
2) Sociologia dell'educazione
3) Sociologia della religione
4) Sociologia dell'organizzazione
5) Forme elementari di società
6) Antropologia culturale (cultura e personalità)
7) Tecniche di ricerca sociale
8) Elementi di criminologia
9) Linguistica generale
10) Pianificazione ed organizzazione territoriale
11) Storia economica moderna (corso monografico)
12) Storia della chiesa
13) Storia del sindacalismo
14) Storia politica moderna (corso monografico)
15) Storia dell'educazione e delle istituzioni scolastiche
16) Metodologia delle scienze sociali (corso monografico)
17) Modelli matematici per sociologi
18) Elaborazione automatica dei dati
19) Psicologia dinamica
20) Psicologia dell'età evolutiva
21) Psicologia della propaganda
22) Psicologia del lavoro
23) Tecniche psicometriche
24) Economia (corso monografico)
25) Economia industriale
26) Economia agraria
27) Economia aziendale
28) Economia bancaria
29) Programmazione economica
30) Sviluppo economico
31) Econometrica
32) Diritto costituzionale italiano e comparato (annuale)
33) Diritto amministrativo (annuale)
34) Diritto del lavoro
35) Organizzazione internazionale
36) Sociologia del diritto
37) Storia delle dottrine economiche.

I corsi opzionali sono tutti semestrali ad eccezione del corso di diritto costituzionale italiano e comparato e del corso di diritto amministrativo che sono annuali.

Art. 17.

Il consiglio dei professori delibera sul rapporto di propedeuticità fra i singoli esami.

In ogni caso gli esami del primo biennio devono precedere quelli del secondo biennio.

Art. 18.

Ogni studente deve conoscere due lingue straniere moderne di cui, obbligatoriamente, una è l'inglese. La seconda lingua potrà essere scelta fra quelle il cui insegnamento è impartito nella scuola di lingue annessa all'istituto.

La conoscenza delle lingue viene accertata al termine del biennio propedeutico con una prova di traduzione tecnica; al termine del terzo anno di corso con una prova di conversazione tecnica in una delle due lingue nelle quali il candidato ha superato la prova di traduzione tecnica, a sua scelta.

L'idoneità conseguita viene valutata con la qualifica di « approvato distinto », « approvato », « non approvato ».

Art. 19.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi di lezioni e le esercitazioni a questi connesse e avere superato esami per l'equivalente di 21 insegnamenti annuali.

Lo studente deve altresì essere stato approvato negli accertamenti di conoscenza delle lingue straniere e, inoltre, avere partecipato con profitto a due seminari, secondo le modalità stabilite dal consiglio dei professori. Almeno uno dei seminari deve essere di ricerca sociale.

Il consiglio dei professori può — in casi particolari — autorizzare lo studente a seguire un unico seminario di ricerca sociale, sostituendo il secondo seminario con un corso semestrale.

La partecipazione con profitto ad un seminario viene equiparata al superamento di un esame di corso semestrale ai fini del requisito di cui al primo comma del presente articolo, ma solo per un massimo di due seminari.

Art. 20.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio dei professori, delibera la creazione e l'eventuale soppressione degli istituti scientifici e dei laboratori di ricerca per singole discipline o per gruppi di discipline affini previste dall'ordinamento degli studi.

L'incarico della direzione di tali istituti o laboratori pluricattedre è conferito annualmente dal direttore, sentito il consiglio dei professori, ad uno dei professori che impartisce l'insegnamento ufficiale di una delle discipline che fanno capo all'istituto o al laboratorio stesso.

CAPO IV

PROFESSORI

Art. 21.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo, da professori incaricati, da professori aggregati.

L'organico dei posti di professori di ruolo è determinato dalla tabella I annessa al presente statuto.

L'organico dei professori aggregati è determinato dalla tabella II annessa al presente statuto.

A tali professori si applicano le norme sulla assunzione, sullo stato giuridico e sul trattamento economico vigenti per i professori aggregati di ruolo statale ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi un analogo trattamento di quiescenza.

Ogni variazione dell'organico è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei professori.

I posti di ruolo sono attribuiti per due terzi alle discipline sociologiche, psicologiche ed antropologiche e, per il resto, alle discipline matematico-statistiche ed economiche.

Alla copertura dei posti di professore di ruolo vacanti si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istru-

zione universitaria e la nomina o il trasferimento dei professori di ruolo sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio dei professori e resi esecutivi con provvedimento del direttore dell'istituto.

Art. 22.

Ai professori di ruolo dell'istituto superiore di scienze sociali si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari di ruolo statale ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza.

I professori di ruolo trasferiti da università o istituti superiori statali sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'istituto con l'anzianità e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento.

I professori di ruolo trasferiti da università o istituti superiori liberi sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'istituto con l'anzianità e con lo stipendio che ad essi spetterebbe qualora fossero stati trasferiti in università o istituti statali.

Art. 23.

Gli incarichi per l'insegnamento delle discipline obbligatorie ed opzionali, cui non siano attribuiti i posti di professori di ruolo stabiliti in organico, sono proposti nel mese di giugno di ogni anno dal consiglio dei professori, deliberati dal consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimento del direttore dell'istituto.

La scelta dei docenti, lo svolgimento, la durata e la revoca degli incarichi, nonchè il trattamento economico e di quiescenza degli incaricati sono disciplinari dalle norme vigenti in materia per le università e gli istituti superiori statali.

Art. 24.

Le ricerche di sociologia del biennio progredito sono affidate, su proposta del consiglio dei professori, con deliberazione del consiglio di amministrazione ad un direttore di ricerca con la qualifica di professore incaricato.

Art. 25.

I professori di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento.

Possono, tuttavia, essere autorizzati provvisoriamente dal direttore, sentito il consiglio di amministrazione, a risiedere in località diversa, ove ciò sia compatibile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Art. 26.

In aggiunta ai corsi a titolo ufficiale, presso l'istituto possono impartirsi corsi a titolo privato, in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Su proposta del consiglio dei professori, approvata dal consiglio di amministrazione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali o dei seminari, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori dall'Istituto di scienze sociali di Trento o da altre università o istituti di istruzione superiore italiani.

CAPO V

ASSISTENTI

Art. 27.

Il numero dei posti di assistente di ruolo è determinato dalla tabella III annessa al presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio dei professori e su indicazione del professore ufficiale, delibera l'assegnazione degli assistenti di ruolo e incaricati alle varie cattedre e le relative nomine sono disposte con provvedimento del direttore dell'istituto.

Art. 28.

Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nella attività didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali, nonchè corsi di esercitazioni.

Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed è loro assicurato mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza.

CAPO VI

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 29.

Le carriere scolastiche degli studenti sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e nel regolamento degli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e successive modificazioni.

Art. 30.

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di insegnamento e le relative esercitazioni, secondo le modalità stabilite dal consiglio dei professori. Ad essi è fatto obbligo di serbare contegno corretto.

Art. 31.

Il direttore approva i piani di studio dei singoli studenti avvalendosi della collaborazione di un comitato di professori ufficiali, denominati « tutori », designati dal consiglio dei professori.

Art. 32.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facoltà, il consiglio dei professori stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e quali degli esami già sostenuti possono essere riconosciuti ai fini del conseguimento della laurea in « sociologia ».

Art. 33.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre di ciascuno anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni cominciano di regola non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

I programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni e delle esercitazioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 34.

Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di idoneità;
c) di laurea.

Art. 35.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamine di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Per alcuni insegnamenti può essere richiesta anche una prova di esame scritta, secondo modalità stabilite dal consiglio dei professori.

Art. 36.

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal direttore dell'istituto, sentito il consiglio dei professori.

Ogni commissione è composta da tre membri: il professore ufficiale della disciplina, un professore ufficiale di disciplina affine ed un libero docente o cultore della disciplina.

Art. 37.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta, o tesi, che deve svolgersi in modo originale su un tema, scelto dal candidato, ed approvato dal professore ufficiale;

b) nella discussione della dissertazione o tesi;

c) nella esposizione e discussione di una tesina con carattere di ricerca empirica se la dissertazione, o tesi, è teorica e di ricerca teorica se la dissertazione, o tesi, è empirica.

Art. 38.

Per la composizione della commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del *curriculum* del candidato, del valore della dissertazione scritta, o tesi, e dell'andamento della discussione.

Art. 39.

L'ammissione alla discussione della dissertazione scritta, o tesi, e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge previsti per le università e gli istituti superiori statali.

Il diploma di laurea è rilasciato dal direttore dell'Istituto superiore di scienze sociali, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e deve essere controfirmato dal direttore amministrativo.

Art. 40.

L'annessa tabella IV determina l'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi vari per l'iscrizione e la frequenza dei corsi nonchè per gli esami di profitto e di laurea.

Eventuali contributi speciali sono stabiliti dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio dei professori.

Art. 41.

L'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'istituto sono stabiliti di anno in anno dal consiglio di amministrazione, secondo le norme vigenti per le università statali.

CAPO VII

PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO

Art. 42.

Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario sono stabilite nella tabella V annessa al presente statuto.

Art. 43.

L'organizzazione della segreteria amministrativa, la nomina ed il conferimento delle qualifiche al personale amministrativo ed ausiliario sono attribuiti al consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimenti del presidente.

Art. 44.

Per l'assunzione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera ed il trattamento economico di attività del personale di cui al precedente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti. A favore dello stesso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di indennità di anzianità per il trattamento di quiescenza.

Al personale medesimo viene inoltre riconosciuto il diritto all'assistenza sanitaria in conformità alle norme regolatrici della materia per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

Art. 45.

Il direttore amministrativo dirige gli uffici di segreteria e sovraintende a tutti i servizi amministrativi e contabili compresi quelli relativi alla biblioteca dell'istituto.

Egli è capo gerarchico del personale addetto ai predetti servizi ed è responsabile dell'osservanza delle norme legislative, regolamentari e statutarie. E' responsabile della tenuta dei registri riguardanti le carriere scolastiche e controfirma i relativi certificati nonchè i diplomi di laurea. Fa parte del consiglio di amministrazione dell'istituto con voto deliberante ed assolve anche le funzioni di segretario.

CAPO VIII

GESTIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46.

Il finanziamento dell'Istituto superiore di scienze sociali è assunto dall'Istituto trentino di cultura il quale potrà mettere a disposizione anche una sede e le attrezzature necessarie al suo funzionamento. Tali beni debbono essere iscritti in apposito inventario.

Al mantenimento dell'istituto sono devoluti anche i contributi di enti e privati e i proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche. Il patrimonio dell'istituto è costituito da beni immobili e mobili di cui è tenuto regolare inventario.

Qualora l'Istituto superiore di scienze sociali avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure dovesse essere privato della personalità giuridica e dell'autonomia amministrativa, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto trentino di cultura.

Art. 47.

Il servizio di cassa ed il pagamento degli stipendi ai professori, agli assistenti ed al personale dell'istituto sono disciplinati dal consiglio di amministrazione.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48.

Per il primo funzionamento dell'Istituto superiore di scienze sociali, le attribuzioni e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facoltà, nella specie al consiglio dei professori, saranno esercitate da un comitato ordinatore, di tre professori di ruolo o fuori ruolo o emeriti di altre università o istituti superiori, nominato dal Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto trentino di cultura e sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori che nel frattempo vengano a ricoprire i posti di ruolo dell'istituto sono aggregati al comitato ordinatore. Detto comitato cessa dalle sue funzioni allorquando all'istituto risultino assegnati almeno tre professori di ruolo.

I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore ai quattro anni accademici, durata del corso di studi per il conseguimento della laurea in sociologia.

Qualora, dopo la regolare costituzione del consiglio dei professori, presso l'Istituto superiore di scienze sociali vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione su proposta del consiglio di amministrazione dell'istituto stesso e sentito il consiglio superiore della pubblica istruzione procede alla costituzione di un nuovo comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. La costituzione, le attribuzioni e la durata del nuovo comitato ordinatore sono quelle stabilite nei commi precedenti.

Art. 49.

Nella prima applicazione del presente statuto il consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di scienze sociali potrà inquadrare, in base alle funzioni espletate ed all'anzianità di ruolo, nei ruoli organici delle varie carriere di cui all'annessa tabella V, con esenzione dei limiti di età, il personale amministrativo ed ausiliario appartenente ai corrispondenti ruoli della provincia autonoma di Trento che, alla data di approvazione del presente statuto, risulti in servizio da almeno due anni alle dipendenze dell'Istituto trentino di cultura.

Al personale inquadrato negli organici dell'istituto a norma del precedente comma è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti di retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico di cui risulti provvisto rispetto a quello spettante a seguito dell'inquadramento.

I posti che risulteranno ancora disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nella citata tabella V, dopo l'inquadramento di cui al comma uno del presente articolo, potranno essere conferiti mediante normali concorsi riservati al personale in servizio non di ruolo presso l'Istituto trentino di cultura alla data di entrata in vigore del presente statuto, che sia in possesso, indipendentemente dai limiti di età, dei titoli di studio e dei requisiti prescritti e che eserciti funzioni proprie dei ruoli cui appartengono i posti da conferire.

Art. 50.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge e di regolamento concernenti le università e gli istituti di istruzione superiore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA I

Posti di professore di ruolo . . . . n. 6

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA II

Posti di professore aggregato . . . . n. 2

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA III

Posti di assistente di ruolo . . n. 12

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA IV

Tasse, soprattasse e contributi:

Tassa di immatricolazione	L. 5.000
Tassa di frequenza	» 25.000
Tassa per i fuori corso	» 5.000
Tassa di laurea (erariale)	» 6.000
Tassa per esami di profitti	» 10.000
Tassa per esami di laurea	» 3.000
Tassa per ripetizione esami di profitti	» 500
Tassa ripetizione esame di laurea	» 1.000
Contributo per riscaldamento	» 5.000
Contributo annuale di biblioteca	» 10.000
Contributo per ciascun seminario	» 3.000

La tassa per i fuori corso è maggiorata di L. 1500 per ogni anno successivo ai primi due anni fuori corso.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA V

Ruolo organico del personale di amministrazione ed ausiliario

Qualifica	N. posti di ruolo	Stipendio
Carriera direttiva:		
Direttore amministrativo		
Direttore amministrativo (Direttore di sezione)	1	1.991.600
Consigliere di prima classe	2	1.599.400
Consigliere di seconda classe		1.397.500
Consigliere di terza classe		1.145.800
	3	
Carriera di concetto:		
Primo segretario	1	1.599.400
Segretario	2	1.397.500
Segretario aggiuto		1.145.800
Vice segretario		1.032.600
	3	
Carriera esecutiva:		
Primo archivista	1	1.145.800
Archivista	8	1.032.600
Applicato		890.400
Applicato aggiunto		800.200
	9	
Carriera ausiliaria:		
Usciere capo	1	808.000
Usciere	3	750.300
Inservienti		715.800
	4	

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1967, n. 1100.

Prelevamento di lire 1.429.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di L. 1.429.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1967.

Signor Presidente,

Il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 1.429.400.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze delle sottoindicate Amministrazioni:

Ministero del tesoro:

Compensi per lavoro straordinario, ecc. (capitolo 1672) — L. 119.000.000
(integrazione necessaria per remunerare le prestazioni di lavoro straordinario richieste, per imprescindibili esigenze di servizio, al personale della Corte dei conti)

Manutenzione, riparazione e adattamento di locali, ecc. (cap. 1930) — » 10.000.000
(integrazione occorrente per lavori di sistemazione dei locali destinati ad archivio di deposito della Ragioneria generale dello Stato)

Ministero delle finanze:

Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. (cap. 1003) — L. 10.000.000
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze prima non prevedibili)

Ministero degli affari esteri:

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. 1536) — L. 166.000.000
Spese eventuali all'estero (capitolo 1789) — » 120.000.000
— L. 286.000.000
(assegnazioni necessarie per provvedere alle spese inerenti al viaggio del Capo dello Stato nel Canadà, Stati Uniti d'America ed Australia)

Spese di cerimoniale Ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere (cap. 1618) — » 90.000.000
(integrazione occorrente per fronteggiare le spese per le visite in Italia di Capi di Stato e di personalità estere, prima non adeguatamente prevedibili)

Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali (capitolo 1621) — L. 734.400.000
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. (cap. 1787) — » 50.000.000
— » 784.400.000
(per indilazionabili esigenze prima non adeguatamente prevedibili)

Ministero dell'interno:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (cap. 1461) — L. 10.000.000
(per inderogabili spese relative alla lotta contro le frodi e le sofisticazioni alimentari prima non adeguatamente prevedibili)

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. (cap. 2487) — » 100.000.000
(per provvedere all'erogazione di contributi straordinari di solidarietà in favore delle vittime civili dell'azione banditesca di Milano, nonchè all'assistenza straordinaria necessaria nella provincia di Nuoro a seguito dell'attività delittuosa dei banditi)

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (cap. 1158) L. 10.000.000 (per indilazionabili occorrenze prima non prevedibili)

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Fitto di locali (cap. 1095) . L. 10.000.000 (in relazione ad indilazionabili esigenze prima non prevedibili).

L. 1.429.400.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, è autorizzato il prelevamento di lire 1.429.400.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1672. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo L. 119.000.000

Cap. n. 1930. — Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti . . . . . . » 10.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1003. — Assegni e indennità agli addetti al Gabinetto, ecc. L. 10.000.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1536. — Indennità, ecc. per missioni all'estero . . L. 166.000.000

Cap. n. 1618. — Spese di cerimoniale - Ricevimento in Italia di Capi di Stato e personalità estere, ecc. . » 90.000.000

Cap. n. 1621. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 734.400.000

Cap. n. 1787. — Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, ecc. . . . . L. 50.000.000

Cap. n. 1789. — Spese eventuali all'estero . . . . » 120.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1461. — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. L. 10.000.000

Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. . . . . » 100.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. n. 1158. — Manutenzione, riparazione, ecc. dei locali, ecc. . . . L. 10.000.000

Ministero del turismo e dello spettacolo:

Cap. n. 1095. — Fitto di locali . . L. 10.000.000

L. 1.429.400.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 216, foglio n. 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1967, n. **1101**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Lucca.

N. 1101. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Lucca, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1967
Atti del Governo, registro n. 215, foglio n. 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **1102**.

Autorizzazione all'Ordine dei medici della provincia di Catanzaro ad acquistare un immobile.

N. 1102. Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Ordine dei medici della provincia di Catanzaro, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo di

L. 19.340.000 (diciannovemilionitrecentoquarantamila) un immobile sito in Catanzaro, via Settembrini n. 8, di proprietà dei signori Talarico Carmine fu Antonio e Mottola Di Amato Francesco fu Antonio, descritto in catasto al foglio 47, particella 920 sub 31, reddito catastale L. 3282.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 24. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **1103**.

Mutazione del fine e nuova denominazione dell'« Ospedaletto ricovero Bianca della Valle », con sede in Rivalta di Torino (Torino).

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la mutazione del fine dell'« Ospedaletto ricovero Bianca della Valle », con sede in Rivalta di Torino, il quale assume la denominazione di « Casa di riposo Bianca della Valle ». Viene, inoltre, approvato lo statuto della predetta istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1967, n. **1104**.

Estinzione della fondazione colonia marina e montana « Magnani Angelo e Novak Anna », con sede in Vedano Olona (Varese).

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione colonia marina e montana « Magnani Angelo e Novak Anna », con sede in Vedano Olona, viene estinta ed il residuo patrimonio devoluto, in parti uguali, agli E.C.A. di Vedano Olona e di Induno Olona con l'obbligo per essi di impiegare la rendita nello stesso fine istituzionale previsto dall'art. 1 dello statuto dell'estinguendo ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 21. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967, n. **1105**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa delle figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane di Don Bosco, denominata « Istituto Santa Cecilia - Centro italiano opere salesiane femminili religioso-sociali », con sede in Roma.

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa delle figlie di Maria Ausiliatrice, salesiane di Don Bosco, denominata « Istituto Santa Cecilia - Centro italiano opere salesiane femminili religioso-sociali », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 215, *foglio n.* 20. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 23 marzo 1950, modificato con decreti ministeriali dell'11 agosto 1951 e del 28 novembre 1960;

Visto il decreto presidenziale in data 9 marzo 1960 con il quale l'avv. Giuseppe Giaroli ed il prof. Gino Barbieri vennero confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del predetto Monte;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Tommaso Pesce ed il prof. avv. Mario Golda Perini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1967
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 257

(12512)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 ottobre 1967.

Ricostituzione del collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 1963, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per la durata di un quadriennio;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione del Collegio anzidetto per un nuovo quadriennio;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

Viste le designazioni formulate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è ricostituito come segue per la durata di un quadriennio:

Rossi Passavanti prof. dott. Elia, in rappresentanza della Corte dei conti;

Petrelli dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Capozzi dott. Enrico, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SALIZZONI

(12411)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Caratteristiche del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 22 giugno 1967, con la quale, considerata l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 50.000, ne vengono approvate le caratteristiche;

Vista la lettera n. 65733 del 26 giugno 1967 dell'amministrazione centrale della banca stessa, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 50.000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 50.000 (cinquantamila) avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detto biglietto è stampato in calcografia e in letter-set (tipografia indiretta) su carta filigranata di colore avana rosato, ad alte caratteristiche.

La filigrana è costituita da una testina raffigurante il ritratto della S. Anna di Leonardo vista di tre quarti e rivolta verso il centro del biglietto.

Le dimensioni del biglietto, compresi i margini bianchi, sono di mm. 166×82 circa. Quelle della parte cromatica del recto sono di mm. 154×70 circa e quelle della parte cromatica del verso di mm. 153×69 circa.

Il recto del biglietto rappresenta, nella parte centrale, un motivo geometrico (stampa in letter-set) composto da un intreccio di nodi vinciani, che racchiude al centro uno stemma con la scritta su tre righe ACADEMIA - LEONARDI - VIN.

Esso delimita, a destra, lo spazio riservato al ritratto di Leonardo da Vinci e, a sinistra, la zona destinata alla filigrana; in corrispondenza della filigrana sono impressi dei sottili grisés ondulati ed in corrispondenza del ritratto dei sottili grisés rettilinei orizzontali.

Il ritratto di Leonardo da Vinci è desunto dall'autoritratto a sanguigna esistente presso il museo del palazzo reale di Torino ed è eseguito in calcografia.

Sul motivo geometrico centrale è sovrastampata in calcografia la leggenda su quattro righe: BANCA D'ITALIA - LIRE - CINQUANTAMILA - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE. Al di sotto della leggenda, sormontate dalle rispettive diciture, sono riportate le firme del GOVERNATORE e del CASSIERE.

Nella parte inferiore della zona centrale del biglietto è impresso in tipografia il contrassegno di Stato racchiuso entro un gruppo di rosette eseguite alla guilloche e stampate in calcografia. Sulla parte sinistra è stampato, sempre in calcografia, un motivo che rappresenta, stilizzata, una serie di nodi con al centro un gruppo di foglie di alloro, mentre, sulla destra del contrassegno, il biglietto viene delimitato da una cornicetta calcografica.

Immediatamente al di sopra di questa è indicato a filo scuro il nome dell'incisore (BAIARDI INC.) e quello del ritratto (LEONARDO).

Sui due lati verticali del biglietto sono stampati in calcografia due fregi che racchiudono ciascuno il valore 50.000 in cifre. Il lato orizzontale superiore è delimitato da una cornice calcografica stampata a filo scuro.

Il numero progressivo che contraddistingue i biglietti di ciascuna serie è racchiuso, a destra e a sinistra, tra due lettere alfabetiche che costituiscono la serie stessa. Il numero e la serie sono stampati, tipograficamente in nero, in alto a destra e sono ripetuti in basso a sinistra.

Sul margine bianco inferiore si legge, a sinistra, « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA ».

La stampa dei fondi in letter-set è eseguita in due colori tali da dare una impressione cromatica d'insieme tendente al verde giallastro.

La stampa calcografica è eseguita nelle tonalità: rosso sanguigno e bruno.

Il verso del biglietto presenta una vignetta calcografica riproducente una veduta di Vinci, città natale di Leonardo. Sulla vignetta, in basso a destra, è riportato, a linea bianca, il nome dell'incisore « T. CIONINI ».

A destra, la vignetta confina con una zona bianca racchiusa in un ovale destinato alla filigrana, mentre a sinistra è stampato in letter-set, con tre colori, un disegno geometrico comprendente un rosone, un giglio stilizzato e, in cifre, il valore 50.000.

Egualmente con procedimento letter-set è stampata una cornice, ottenuta alla guilloche, che delimita sui quattro lati la parte cromatica del verso del biglietto.

Nel lato superiore di tale cornice è stampata in calcografia la scritta BANCA D'ITALIA e nel lato inferiore vi è la dicitura LIRE CINQUANTAMILA.

Sotto l'ovale corrispondente alla filigrana, è la leggenda recante su due righe le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE I FABBRICATORI - E GLI SPACCIATORI DI BIGLIETTI FALSI.

Nelle restanti zone del biglietto i fondini sono costituiti da linee parallele ad andamento ondulato e da motivi a guilloche compresi entro tali linee e stampati in due colori.

Fa da sottofondo una rigatura, a linee spaziate, che ha un andamento ortogonale alla direzione media delle linee ondulate del fondo.

Sul margine bianco a sinistra, verticalmente, è impressa l'indicazione dei decreti ministeriali concernenti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

La stampa calcografica è eseguita ad un colore (verde bruno) mentre la stampa letter-set è realizzata in tre colori in modo da generare una impressione cromatica generale tendente al bruno verdastro.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, limitatamente alla testina di « Medusa », sarà fatta in conformità del decreto ministeriale 14 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1947, n. 251.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12471)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1967.

Caratteristiche del nuovo biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, nonchè le disposizioni legislative successivamente emanate in materia;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 359;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio superiore della Banca d'Italia nella riunione del 22 giugno 1967, con la quale, considerata l'opportunità di porre in essere un biglietto del taglio da L. 100.000, ne vengono approvate le caratteristiche;

Vista la lettera n. 65733 del 26 giugno 1967 dell'amministrazione centrale della banca stessa, con la quale, in riferimento alla predetta deliberazione, si chiede che vengano determinati i distintivi ed i segni caratteristici che debbono distinguere il predetto biglietto di banca da L. 100.000;

Determina:

Art. 1.

Il biglietto della Banca d'Italia da L. 100.000 (centomila) avrà i distintivi ed i segni caratteristici qui appresso indicati:

Detto biglietto è stampato in calcografia e letter-set (tipografia indiretta) su carta filigranata bianca di impasto ad alte caratteristiche.

La filigrana è costituita da una testina raffigurante una musa di arte prassitelica, vista quasi di profilo e rivolta verso il centro del biglietto.

Le dimensioni del biglietto, compresi i margini bianchi, sono di mm. 86×174,5 circa. Quelle della parte cromatica del recto di mm. 71×159,5 circa e quelle della parte cromatica del verso di mm. 69,5×158 circa.

Il recto del biglietto è composto da un motivo di foglie di acanto accartocciate che inquadra al centro la leggenda su quattro righe: BANCA D'ITALIA - LIRE - CENTOMILA - PAGABILI A VISTA AL PORTATORE.

Al di sotto della leggenda, sormontate dalle rispettive diciture, sono riportate le firme del GOVERNATORE e del CASSIERE.

Lo stesso motivo incornicia sulla sua destra lo spazio riservato al ritratto di Alessandro Manzoni, visto di tre quarti e stampato in calcografia. Nella parte inferiore del ritratto è impresso in negativo il nome di A. MANZONI.

Lo spazio a sinistra, occupato dalla filigrana, è delimitato da un motivo floreale stilizzato.

Nella parte inferiore del centro del biglietto, un disegno, eseguito alla guilloche, racchiude il contrassegno di Stato. A sinistra e a destra di tale disegno due fregi orizzontali calcografici, realizzati alla guilloche, delimitano inferiormente il biglietto e riportano ciascuno il valore in cifre 100.000.

Una cornicetta calcografica racchiude perimetralmente, sul lato superiore e sui due lati verticali, il fondino geometrico eseguito con la guilloche.

Il numero progressivo che contraddistingue i biglietti di ciascuna serie è racchiuso, a destra e a sinistra, tra due lettere alfabetiche che costituiscono la serie stessa. Il numero e la serie sono stampati, tipograficamente in nero, in alto a destra e sono ripetuti in basso a sinistra.

I fondi in letter-set, che occupano la parte centrale, sono composti da motivi ornamentali stampati in due colori mentre nelle restanti zone i fondi sono eseguiti in alcuni punti con grisés ondulati e in altri con grisés rettilinei.

Sul margine bianco inferiore si legge, a sinistra, « OFFICINA DELLA BANCA D'ITALIA » e, a destra, « F. MASINO BESSI INV. ». Il nome dell'incisore « BAIARDI » è inciso in linea nera sul fondino accanto al ritratto del Manzoni, all'altezza della spalla destra.

La stampa calcografica è eseguita in tre tonalità: grigio lavagna - bruno - verde scuro. La stampa dei fondini è eseguita in due colori tali da dare una impressione cromatica tendente al bruno.

Il verso del biglietto presenta una vignetta calcografica, centrata tra due ovali, riproducente un ramo del lago di Como con una vista panoramica di Lecco.

Nella vignetta è inciso in basso a destra, a linea bianca, il nome dell'incisore « T. CIONINI ». Nella parte centrale alta del biglietto è riportata la dicitura BANCA D'ITALIA e in quella in basso la dicitura LIRE CENTOMILA. Ambedue le scritte sono stampate in calcografia.

I fondini in letter-set, che occupano la zona superiore, sotto la scritta Banca d'Italia, sono composti da motivi geometrici eseguiti alla guilloche in linea bianca. Essi sono delimitati sui due lati dal valore 100.000 in cifre stampate in letter-set e contornate da un fondino a guilloche.

I fondini in letter-set sulla zona inferiore del biglietto ripetono in parte i motivi della zona superiore e sono delimitati simmetricamente da motivi geometrici alla guilloche racchiudenti una rosetta.

Le zone occupate dagli ovali, corrispondenti sul recto rispettivamente alla filigrana e al ritratto del Manzoni, sono delimitate, verso l'esterno del biglietto, da una cornicetta, disegnata con la guilloche, che va a raccordarsi con i motivi in letter-set delle zone superiori ed inferiori del biglietto.

Nell'ovale di sinistra, corrispondente al ritratto, è inserita una rosetta geometrica filiforme stampata in letter-set a tre colori. Nella parte centrale di tale rosetta è riportata a filo scuro la leggenda recante su quattro righe le comminatorie penali: LA LEGGE PUNISCE - I FABBRICATORI E - GLI SPACCIATORI - DI BIGLIETTI FALSI.

Lo spazio ovale a destra, corrispondente alla filigrana, risulta bianco.

Nelle restanti zone del biglietto i fondini sono a grisés con linee in parte ondulate e in parte lineari.

I quattro lati del biglietto sono definiti da una cornicetta composta da tre linee stampate in due colori.

Sul margine bianco a sinistra, verticalmente, è impressa l'indicazione dei decreti ministeriali riguardanti rispettivamente la creazione e le caratteristiche del biglietto.

La stampa calcografica — ad un sol colore — è eseguita in verde scuro, mentre la stampa dei fondini in letter-set è realizzata in tre colori in modo da generare una impressione cromatica tendente al bruno-bluastro.

Art. 2.

L'apposizione del contrassegno di Stato, limitatamente alla testina di « Medusa », sarà fatta in conformità del decreto ministeriale 14 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 1947, n. 251.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 27 giugno 1967

Il Ministro: COLOMBO

(12472)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi per il triennio 1967-1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'art. 41 della predetta legge, concernente la composizione del comitato tecnico per gli idrocarburi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 1967, con il quale il prof. Giuseppe Di Nardi è stato nominato presidente del comitato anzidetto per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970;

Viste le designazioni fatte dall'Avvocatura generale dello Stato e dai Ministeri delle finanze, del tesoro e della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato tecnico per gli idrocarburi, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, è così composto:

Di Nardi prof. Giuseppe, presidente;

Ristagno dott. Vittorio Ugo, direttore generale delle miniere;

Bernabei dott. Gilberto e Zanmatti ing. Carlo, in rappresentanza del Consiglio superiore delle miniere;

Gentile avv. Giovanni, designato dall'Avvocatura generale dello Stato;

Moretti prof. Attilio, direttore del servizio geologico d'Italia;

Cerulli ing. Paolo, direttore dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi;

Amatucci dott. Osvaldo, direttore del servizio chimico;

De Paoli dott. Livio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Castagnoli dott. Pietro, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Dal Piaz prof. Giovanni Battista, titolare della cattedra di geologia;

Di Pace prof. Pasquale e Piga gr. uff. Renzo, in qualità di esperti.

Art. 2.

Il direttore generale delle miniere è chiamato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il presidente.

Art. 3.

Le funzioni di segreteria saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Porta, direttore di sezione, e, in via alternativa, in caso di assenza o impedimento, dalla dottoressa Maria Grazia Del Gallo, consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1967
Registro n. 12 *Industria e commercio, foglio n.* 9

(11803)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1967.

Determinazione del valore, delle caratteristiche tecniche e dei termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo del 50° anniversario del primo francobollo di posta aerea nel mondo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 519, con il quale è stata autorizzata l'emissione di alcune serie di francobolli celebrativi;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo celebrativo del 50° anniversario del primo francobollo di posta aerea nel mondo, nel valore da L. 40.

Detto francobollo è stampato dall'officina carte valori dell'Istituto poligrafico dello Stato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata in chiaro a tappeto di stelle; formato carta: mm. 40 × 24; formato stampa: millimetri 37 × 21; dentellatura: 14; tiratura: 18 milioni di esemplari; colori: celeste e nero; quartino: 50 esemplari.

La vignetta, racchiusa da un sottile filo di cornice, poggia sul lato lungo del formato. Su di un fondo a tinta unita un apparecchio, del tipo Pomilio P C 1, con il quale si compì il primo trasporto di posta aerea sul percorso Torino-Roma-Torino, è librato in aria e occupa circa un terzo del francobollo.

La leggenda « POSTE ITALIANE », in carattere bastoncino, è in alto a destra; sotto, il blochetto del valore, su due righe, con la cifra « 40 » sopra la parola « LIRE ». In basso a sinistra, su due righe, la scritta « 50° ANNIVERSARIO DEL PRIMO FRANCOBOLLO DI POSTA AEREA » e, allineato sulla sua base, un bollo postale circolare che in tondo, nella metà superiore porta scritto « POSTA AEREA » ed in quella inferiore l'altra « MAGGIO 1917 »; nel centro, in senso orizzontale, su quattro righe, una sotto l'altra, « DA TORINO A ROMA ».

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1968 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1969.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1967

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1967
Registro n. 44 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 324

(11920)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Viste le note del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona n. 17640 del 31 luglio 1967 e n. 20590 del 22 settembre 1967, con le quali viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Casadei Corrado e il dott. Solazzi Mario, membri della citata commissione quali rappresentanti, il primo, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, il secondo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, rispettivamente con il dott. Laurino Antonio e con il dott. De Gregorio Aldo;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Laurino Antonio e il dott. De Gregorio Aldo sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quali rappresentanti, il primo, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, il secondo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione rispettivamente del dott. Casadei Corrado e del dott. Solazzi Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

p. Il Ministro: MARTONI

(11811)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1967.

Emissione di buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 118 della legge 29 aprile 1967, n. 230, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1967 e che, fra l'altro, dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del tesoro poliennali anche per il rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, con il quale, fra l'altro, si autorizza il Ministro per il tesoro ad emettere, nel corrente esercizio, per la quota relativa al 1968, con le norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, buoni del tesoro poliennali a scadenza non superiore a nove anni per un ricavo netto di lire 194 miliardi, da conferire al fondo costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, modificato dallo art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977, per un importo, in valore nominale, di lire 523 miliardi, da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1968 e, per la parte rimanente, alla sottoscrizione in contante, da utilizzare, fino all'importo netto di lire 194 miliardi, per il conferimento di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 967 citato in premessa.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968 hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del tesoro novennali-1977 di cui all'art. 1 fruttano l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno e concorrono, per ogni anno di durata dei buoni medesimi e per ciascuna serie di 10 miliardi di lire di capitale nominale, ai seguenti premi:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

Art. 3.

I buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1977 ed i relativi interessi e premi annuali sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi o per la costituzione di dote o del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto

di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 4.

Le operazioni relative alle sottoscrizioni in contante, si effettuano alla pari, hanno inizio il 2 gennaio 1968 e terminano il giorno 19 dello stesso mese. I sottoscrittori devono versare il rateo di interessi in ragione del 5 % annuo, sul capitale sottoscritto, dal 1° gennaio 1968 al giorno dell'operazione.

E' in facoltà del Ministro per il tesoro di ordinare con proprio decreto la chiusura anticipata delle operazioni relative alle sottoscrizioni in contante.

Qualora gli importi sottoscritti fino al momento della chiusura superino quello dei titoli offerti in sottoscrizione, si procederà al riparto; sulle somme restituite non sarà corrisposto alcun interesse.

Art. 5.

Il rinnovo dei buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1968 si effettua alla pari, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1968.

Le operazioni di rinnovo hanno inizio il 2 gennaio 1968 e terminano il giorno 8 marzo successivo.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1968, versati per il rinnovo, conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative alle sottoscrizioni e al rinnovo è affidata ad un consorzio costituito dalla Banca d'Italia e da un gruppo di aziende e istituti di credito e presieduto dalla Banca d'Italia stessa.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

Il consorzio assume l'intera emissione dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° gennaio 1977, con l'obbligo di sottoscrivere in proprio i buoni non collocati e quelli non utilizzati per il rinnovo.

Al consorzio, a rimborso delle spese incontrate ed a compenso del servizio reso, sono riconosciute, sull'importo di lire 523 miliardi di cui all'art. 1 del presente decreto, una provvigione di collocamento ed una provvigione di garanzia, rispettivamente dell'1 % e dello 0,50 %.

Dette provvigioni sono corrisposte contro rilascio di apposita ricevuta, all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo.

L'ammontare delle provvigioni va scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 7.

Apposita convenzione, da stipulare tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia, regola i rapporti relativi alle operazioni di sottoscrizione e di rinnovo previste dal presente decreto.

Art. 8.

Le somme incassate per le sottoscrizioni raccolte e per il rateo di interessi dovuto allo Stato, sono versate dalle aziende ed istituti di credito facenti parte del consorzio, alle sezioni di tesoreria, in una o più volte, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della sottoscrizione.

I versamenti sono accompagnati da apposite distinte contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi titoli.

Le sezioni di tesoreria rilasciano per i versamenti predetti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I buoni non collocati e quelli non utilizzati per il rinnovo sono assunti dal consorzio ed i relativi importi, unitamente al rateo di interessi, da calcolare con un abbuono di cinque giorni, sono versati alle sezioni di tesoreria rispettivamente entro il 30 gennaio ed entro il 29 marzo 1968.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1968 al portatore sono compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse unite; devono contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei titoli da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati devono essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o delle aziende e istituti di credito consorziati o degli uffici postali presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia, le aziende e istituti di credito consorziati nonchè gli uffici postali, possono apporre, in luogo della firma, il timbro d'ufficio. Accertata l'esattezza della compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, si provvede all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, ai quali vengono rilasciate apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I buoni versati per il rinnovo verranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia per la successiva consegna alle sezioni di tesoreria.

Art. 10.

Le richieste di rinnovo di buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1968 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite da aziende, istituti di credito, enti e persone diverse dagli intestatari. La Banca d'Italia rilascia apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle predette filiali della Banca d'Italia, tramite le sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 11.

I buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1968 presentati per il rinnovo, al portatore e al nome, sono consegnati dalle filiali della Banca d'Italia alle coesistenti sezioni di tesoreria, che rilasciano alle filiali stesse apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 12.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il mese di aprile 1968 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 13.

I buoni del tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° gennaio 1977 hanno il taglio unitario di lire 5 mila, e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da 5 mila, 10 mila, 20 mila, 50 mila, 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni, 10 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più buoni, anche di serie differenti, sino all'importo di dieci miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, sono numerati progressivamente impegnando per ciascun buono unitario un numero valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano le indicazioni delle serie e dei numeri d'iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano, indicazioni valide anche ai fini del sorteggio dei premi.

Art. 14.

I buoni del tesoro novennali 5 %-1° gennaio 1977, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1968 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione e formalità, la intestazione ed i vincoli dei buoni del tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 15

E' ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei nuovi buoni al portatore purchè appartenenti alla medesima serie ed aventi numerazione consecutiva; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi, comprendenti più buoni al portatore sono, su richiesta del possessore, divisi in altri titoli nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona od ente.

La serie ed i numeri d'iscrizione dei buoni al portatore unitari assegnati all'atto della emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette e possono essere attribuiti indifferentemente dall'amministrazione del debito pubblico ai titoli da emettere in sostituzione di quelli presentati, salvo diversa ed espressa richiesta degli interessati.

Norme analoghe vengono osservate per il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi.

Art. 16.

Il sorteggio dei premi sui buoni del tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, viene eseguito il giorno 30 novembre di ciascun anno di durata dei buoni stessi, a far tempo dal 1968, in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore dieci, dalla commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio ha luogo il primo giorno feriale successivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede sono effettuate alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello del sorteggio.

Il pagamento dei premi viene eseguito dal 2 gennaio successivo alla data del sorteggio, in base a domanda in carta libera e deposito del titolo vincente.

Art. 17.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposte di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da ogni tassa e diritto spettanti all'erario ed agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, numero 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 18.

I buoni novennali del tesoro 5 %-1° gennaio 1968 versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi, vengono compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo sono effettuate con l'intervento di un rappresentante della direzione del tesoro competente; separata contabilità viene resa per le sottoscrizioni in contante.

Le contabilità di cui sopra sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1967
Registro n. 29 *Tesoro, foglio n.* 289

(12492)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1967

Determinazione del piano e delle modalità di ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 % - 1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », che, fra l'altro, autorizza l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettere in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967 e stabilisce che il Ministro per il tesoro determina annualmente, con propri decreti, oltre al capitale nominale da emettere, al tasso di interesse, al prezzo di emissione, alle caratteristiche dei titoli, alla decorrenza della loro iscrizione sul gran libro, alle serie ed ai tagli, anche la durata del relativo ammortamento;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270, del 28 ottobre 1967, con il quale — allo scopo di conseguire il ricavo netto di 222 miliardi previsti dall'art. 52 della predetta legge n. 641, per l'anno finanziario 1967 — è stata disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 %-1967, per un importo, in valore nominale, di 231 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare il piano e le modalità di ammortamento del menzionato prestito per l'edilizia scolastica 5,50 %-1967;

Con riserva di determinare, con successivi decreti, i segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, del menzionato prestito;

Decreta:

Art. 1.

L'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 %-1967, emesso con decreto ministeriale 11 ottobre 1967, in forza della legge 28 luglio 1967, n. 641, sarà eseguito mediante estrazioni annuali di serie, a far tempo dall'anno finanziario 1968.

Le estrazioni saranno effettuate il giorno 20 maggio di ciascun anno di durata del prestito, escluso il 1982, a cominciare dal 1968. Qualora il detto giorno fosse festivo, le estrazioni verranno effettuate il giorno immediatamente successivo, non festivo.

Art. 2.

Il capitale nominale dei titoli appartenenti alle serie estratte per l'ammortamento sarà rimborsabile, alla pari, dal 1° luglio dello stesso anno in cui viene effettuato il sorteggio, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di rimborso di titoli di debito pubblico.

Art. 3.

L'ammortamento sarà effettuato in ragione di:

quattro	serie per	l'anno finanziario	1968
cinque	»	»	1969
quattro	»	»	1970
cinque	»	»	1971
nove	»	»	1972
nove	»	»	1973
nove	»	»	1974
dieci	»	»	1975
ventuno	»	»	1976
ventitre	»	»	1977
venticinque	serie per	l'anno finanziario	1978
ventisette	»	»	1979
ventisette	»	»	1980
ventisei	»	»	1981
ventisette	»	»	1982

Art. 4.

Ai fini del sorteggio per l'ammortamento del prestito saranno imbussolate, in apposita urna, le schede corrispondenti alle serie vigenti dopo l'estrazione effettuata l'anno precedente.

Nel 1968 saranno imbussolate le schede relative a tutte le 231 serie; nel 1982 non sarà effettuato sorteggio, in quanto, dal 1° luglio di detto anno, saranno rimborsabili i titoli di tutte le residue ventisette serie.

Art. 5.

I sorteggi di cui agli articoli che precedono saranno eseguiti pubblicamente, in un locale della Direzione generale del debito pubblico, dalla commissione costituita a norma del decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808.

Art. 6.

Per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, ai fini della esecuzione dei sorteggi per l'ammortamento di cui agli articoli precedenti, per quelle di chiusura e conservazione dell'urna, per la procedura relativa ai sorteggi ed alla compilazione degli appositi verbali, verranno seguite le modalità fissate dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223, del 26 successivo, in quanto applicabili.

Art. 7.

La Direzione generale del debito pubblico, con apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per le operazioni di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede, comunicherà la data, l'ora ed il luogo in cui verranno effettuate le operazioni stesse, nonchè quella di sorteggio.

Art. 8.

La Direzione generale del debito pubblico provvederà a far pubblicare i numeri delle serie sorteggiate per l'ammortamento in appositi supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dei quali invierà esemplari alle prefetture, alle direzioni provinciali e circondariale del Tesoro, alla Banca d'Italia - sezioni di tesoreria dello Stato, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè ai comuni, affinchè li tengano a disposizione del pubblico per la consultazione.

I risultati dei singoli sorteggi verranno inoltre, a cura della predetta Direzione generale, diffusi mediante comunicati alla stampa e alla radio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1967
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 315

(12398)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), approvato con decreto ministeriale in data 9 marzo 1949 e modificato con decreto ministeriale in data 20 maggio 1950;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 30 gennaio 1967, 5 aprile 1967 e 6 settembre 1967, nonchè dall'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 18 marzo 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia), allegato al presente decreto, composto di sessantuno articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Cassa di risparmio di Città di Castello

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione, sede, scopo, patrimonio

Art. 1.

La Cassa di risparmio, istituita in Città di Castello da una Società di private persone nel 1854, riconosciuta con rescritto pontificio del 10 febbraio 1855, e successivamente riconosciuta come ente morale con regio decreto 13 aprile 1862, continua a funzionare sotto la denominazione « *Cassa di risparmio di Città di Castello* », con sede legale in Città di Castello, piazza Matteotti, facendo parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale con sede in Roma.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare del presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (1) e ad opere di beneficenza o di pubblica utilità; con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 60.

---

(1) La massa di rispetto si intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del successivo art. 4.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di dotazione;

b) dal fondo di riserva ordinario;

c) dal fondo di garanzia federale;

d) dal fondo di riserva straordinario;

e) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

f) dal fondo per perdite eventuali;

g) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato; quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto;

TITOLO SECONDO

Soci

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 né minore di 70.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un quarto dei soci.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti. Nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.

I soci non hanno diritti né sul patrimonio né sugli utili della Cassa.

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

a) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la Cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

b) i dipendenti della Cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I, II e III;

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO TERZO

Assemblea dei soci

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare;

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere, sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 1/3 dei soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera *d*) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno 1/4 dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno cinque giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione. che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno un decimo dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, a meno che l'assemblea non stabilisca all'unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21.

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO QUARTO

Consiglio di amministrazione

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di 7 consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, n. 5 componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: n. 3 alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e n. 2 alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 47 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri-delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la Cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 3 membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno 5 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8 dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente. Il consigliere dichiarato decaduto non potrà essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

TITOLO QUINTO

Comitato

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti o di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di 2 consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO SESTO

Presidente

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio e del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'articolo 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

TITOLO SETTIMO

Collegio sindacale

Art. 27.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8 il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO OTTAVO

Direttore generale

Art. 28.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'articolo 19;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè, su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale il consiglio designa il dirigente o, in mancanza, il funzionario o la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO NONO

Personale

Art. 30.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 31.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO DECIMO

Filiali

Art. 32.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO UNDICESIMO

Operazioni passive

Art. 33.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la Cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 34.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 35.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 36.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 37.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciali nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori e a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 38.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 39.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 40.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 41.

La Cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 42.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 33.

Art. 43.

Le registrazioni, le dichiazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 44.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 45.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 46.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'articolo 47, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO DODICESIMO

Operazioni attive

Art. 47.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) partecipazioni all'istituto di emissione, all'istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali asssitenziali e ad enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, province e comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fede di deposito (con annessa nota di pegno) emessa da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali o di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) anticipazioni a regioni, province, comuni ed altri enti per i quali la Cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 48 e 49 in merito ai limiti di fido;

q) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

r) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione del l'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 48.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 47 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della Cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 49.

Nel limite massimo di fido pari al 3 % del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 50.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 47 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *e*) ed *l*) dell'articolo 47, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 47.

Art. 51.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a sei mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 47 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 52.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 47 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecari dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla Cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 53.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 54.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 47 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 47, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 20.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 47 dovranno avere pure durata non superiore ad anni 20.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *c*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 47 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 55.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 47 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 56.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera d) dell'art. 47: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera f) dell'art. 47: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

e) mutui di cui alla lettera e) dell'art. 47 ed operazioni di che alla lettera i) dello stesso articolo: complessivamente 5 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

f) operazioni immobiliari di cui alla lettera s) dell'art. 47, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del T.U. delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50 % del patrimonio;

g) operazioni di credito di cui all'art. 49 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

TITOLO TREDICESIMO

Operazioni varie

Art. 57.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 48 e 49 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto a) dell'art. 47, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa.

Art. 58.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

Art. 59.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale.

TITOLO QUATTORDICESIMO

Bilancio

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto (2) e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

Art. 61.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

---

(2) La massa di rispetto s'intende costituita dai fondi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 4.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(12340)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1967.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa « Azienda elettrica eredi Giovanni ed Ernesto Cordasco », con sede in San Sosti (Cosenza).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 693732 del 16 giugno 1965, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8) dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Azienda elettrica eredi Giovanni ed Ernesto Cordasco », con sede in San Sosti (Cosenza);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dall'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Catanzaro, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Azienda elettrica eredi Giovanni ed Ernesto Cordasco », con sede in San Sosti (Cosenza), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Azienda elettrica eredi Giovanni ed Ernesto Cordasco », con sede in San Sosti (Cosenza), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Azienda elettrica eredi Giovanni ed Ernesto Cordasco », con sede in San Sosti (Cosenza), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(12233)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 novembre 1967:

Pedone Giuseppe, notaio residente nel comune di Accadia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Milano;

Lena Mario, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è trasferito nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona;

Cavallina Massimo, notaio residente nel comune di Fauglia, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Serravalle Pistoiese, distretto notarile di Firenze;

Gallizia Francesco, notaio residente nel comune di Cellino Attanasio, distretto notarile di Teramo, è trasferito nel comune di Varallo, distretto notarile di Novara;

D'Ercole Francesco, notaio residente nel comune di Valdagno, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Vicenza;

Coraiola Anna Maria, notaio residente nel comune di Cles, distretto notarile di Trento, è trasferita nel comune di Trento;

Pascali Salvatore, notaio residente nel comune di Baldichieri d'Asti, distretto notarile di Asti, è trasferito nel comune di Como;

Atlante Matilde, notaio residente nel comune di Villamagna, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona;

Colantonio Giuseppe, notaio residente nel comune di Chiaromonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Lanciano.

(12498)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LE MARCHE - ANCONA

Approvazione del piano delle zone del comune di Fermo (Ascoli Piceno)

Con decreto provveditoriale in data 16 novembre 1967, n. 9064/664 è stato approvato il piano delle zone per lo sviluppo dell'edilizia economica e popolare del comune di Fermo (Ascoli Piceno) a sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(12115)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1967, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12474)

Autorizzazione al comune di Monteforte d'Alpone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966.

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Monteforte d'Alpone (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.980.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12475)

Autorizzazione al comune di Collalto Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Collalto Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.780.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12487)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Ottaviano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.421.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(12483)

Autorizzazione al comune di Novellara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Novellara (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.531.639, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12484)

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Poviglio (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.900.437, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12485)

Autorizzazione al comune di Castel di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Castel di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.846.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12486)

Autorizzazione al comune di Montenero Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Montenero Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.905.375, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12488)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.418.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12489)

Autorizzazione al comune di Alfano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Alfano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.346.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12490)

Autorizzazione al comune di Veronella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1967, il comune di Veronella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.837.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12491)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 150 VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati nove punzoni recanti il marchio d'identificazione « 150 VI », a suo tempo assegnato alla ditta Fumene Eleonora, con sede in Vicenza, via Torretti, n. 9.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri 3 analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(11996)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di pedagogia presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è vacante la cattedra di pedagogia alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12494)

Vacanza della seconda cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di Genova è vacante la seconda cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12495)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 giugno 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'art 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C E E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni: 1/31-5-1967 Paesi terzi	Giorni: 1/31-5-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 1/8-6-1967 Paesi terzi	Giorni: 1/8-6-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 9/15-6-1967 Paesi terzi	Giorni: 9/15-6-1967 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 16/30-6-1967 Paesi terzi	Giorni: 16/30-6-1967 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:								
	06 14	- gruppo 1	1.758	1.658	1.806	1.706	1.541	1.441	1.481	1.381
	07 15	- gruppo 2	1.758	1.658	1.806	1.706	1.541	1.441	1.481	1.381
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):								
	08 12	- gruppo 1	2.198	2.073	2.258	2.133	1.926	1.801	1.851	1.726
	11 16	- gruppo 2	2.198	2.073	2.258	2.133	1.926	1.801	1.851	1.726
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		- riso semilavorato:								
	17 25	- - gruppo 1	3.008	2.779	3.081	2.852	2.678	2.449	2.587	2.358
	18 28	- - gruppo 2	3.314	3.085	3.395	3.166	2.946	2.717	2.845	2.616
		- riso lavorato a fondo:								
	21 31	- - gruppo 1	3.180	2.951	3.257	3.028	2.829	2.600	2.732	2.503
	23 34	- - gruppo 2	3.529	3.300	3.616	3.387	3.185	2.906	3.026	2.797
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° maggio 1967 al 30 giugno 1967 all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° maggio 1967 al 31 maggio 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	138	138	1.658	138	138
	07 15	- gruppo 2	138	138	1.658	138	138
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	173	173	2.073	173	173
	11 16	- gruppo 2	173	173	2.073	173	173
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	324	324	2.779	324	324
	18 28	- - gruppo 2	348	348	3.085	348	348
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	338	338	2.951	338	338
	23 34	- - gruppo 2	365	365	3.300	365	365
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° giugno 1967 all'8 giugno 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	186	186	1.706	186	186
	07 15	- gruppo 2	186	186	1.706	186	186
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	233	233	2.133	233	233
	11 16	- gruppo 2	233	233	2.133	233	233
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	397	397	2.852	397	397
	18 28	- - gruppo 2	429	429	3.166	429	429
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	415	415	3.028	415	415
	23 34	- - gruppo 2	452	452	3.387	452	452
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 9 giugno 1967 al 15 giugno 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	186	186	1.441	186	186
	07 15	- gruppo 2	186	186	1.441	186	186
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	233	233	1.801	233	233
	11 16	- gruppo 2	233	233	1.801	233	233
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	397	397	2.449	397	397
	18 28	- - gruppo 2	429	429	2.717	429	429
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	415	415	2.600	415	415
	23 34	- - gruppo 2	452	452	2.906	452	452
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 16 giugno 1967 al 30 giugno 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	186	186	1.381	186	186
	07 15	- gruppo 2	186	186	1.381	186	186
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	233	233	1.726	233	233
	11 16	- gruppo 2	233	233	1.726	233	233
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	397	397	2.358	397	397
	18 28	- - gruppo 2	429	429	2.616	429	429
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	415	415	2.503	415	415
	23 34	- - gruppo 2	452	452	2.797	452	452
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(9671)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 228

Corso dei cambi del 1° dicembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,99	623,95	624,05	624 —	624 —	—	624 —	624 —	624 —	624 —
$ Can.	578,21	577,70	577,75	577,60	577 —	—	577,60	577,60	578 —	577,80
Fr. Sv.	144,60	144,60	144,60	144,62	144,55	—	144,62	144,62	144,62	144,60
Kr. D.	83,60	83,61	83,65	83,63	83,40	—	83,63	83,63	83,62	83,62
Kr. N.	87,33	87,31	87,38	87,32	87,30	—	87,36	87,32	87,32	87,30
Kr. Sv.	120,58	120,57	120,60	120,60	120,50	—	120,60	120,60	120,60	120,60
Fol.	173,50	173,56	173,58	173,575	173,50	—	173,56	173,575	173,56	173,56
Fr. B.	12,57	12,573	12,575	12,5735	12,5675	—	12,5755	12,5735	12,57	12,57
Franco francese	127,24	127,32	127,36	127,31	127,30	—	127,30	127,31	127,21	127,32
Lst.	1509,97	1509,80	1510,30	1510,10	1509,75	—	1510,15	1510,10	1510 —	1510 —
Dm. occ.	156,59	156,70	156,78	156,715	156,65	—	156,67	156,715	156,63	156,74
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,1425	24,14	24,05	—	24,1450	24,14	24,13	24,13
Escudo Port.	21,40	21,60	21,61	21,60	21,30	—	21,3350	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	8,96	8,95	9 —	8,9650	8,90	—	8,9670	8,9650	8,95	8,95

Media dei titoli del 1° dicembre 1967

Rendita 5 % 1935	105,225
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,475
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1967

1 Dollaro USA	624 —
1 Dollaro canadese	577,60
1 Franco svizzero	144,62
1 Corona danese	83,63
1 Corona norvegese	87,34
1 Corona svedese	120,60
1 Fiorino olandese	173,567
1 Franco belga	12,574
1 Franco francese	127,305
1 Lira sterlina	1510,125
1 Marco germanico	156,692
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,467
1 Peseta Sp.	8,966

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1967, n. 289, a pagina 6413, prima colonna, la data del terz'ultimo decreto ministeriale è rettificata nel senso che in luogo di: « 5 agosto 1960 » deve leggersi: « 28 luglio 1959 ».

(12509)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Attimis, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Attimis (Udine) da parte della Banca popolare di Cividale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cividale del Friuli (Udine), ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'incorporanda in Attimis (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, rispettivamente in data 23 aprile 1967 e 28 maggio 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Attimis, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Attimis (Udne), e della Banca popolare di Cividale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Cividale del Friuli (Udine);

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei creditori della predetta Cassa rurale ed artigiana di Attimis, di autorizzare l'incorporazione della stessa da parte della citata Banca popolare di Cividale;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana di Attimis, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede legale in Attimis (Udine), da parte della Banca popolare di Cividale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Cividale del Friuli (Udine).

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Attimis (Udine).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1967

Il Governatore: CARLI

(12511)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Premio giornalistico sulla sicurezza della circolazione stradale riservato ai giornalisti professionisti dei quotidiani e ai giornalisti professionisti e pubblicisti della RAI-TV « Campagna estiva » dal 27 luglio all'11 agosto 1967.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1967, n. 6671, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1967, registro n. 23, foglio n. 235, è stato approvato il bando di concorso n. 6669 di pari data, che indice, d'intesa con la Federazione nazionale della stampa italiana per l'anno 1967, il premio giornalistico sulla « Sicurezza della circolazione stradale » in occasione della « Campagna estiva » per la sicurezza della circolazione stradale stabilita con circolare ministeriale in data 5 luglio 1967, n. 6530.

I premi saranno così assegnati:

1) L. 1.000.000 al giornalista 1° classificato che si sia particolarmente distinto nella pubblicazione sui quotidiani italiani di uno o più servizi giornalistici in occasione della suddetta campagna;

2) L. 500.000 al giornalista 2° classificato;

3) L. 250.000 ciascuno ai giornalisti 3° e 4° classificato;

4) L. 500.000 ciascuno ai due giornalisti e pubblicisti primi classificati rispettivamente nei servizi televisivi e radiofonici;

5) L. 250.000 ciascuno rispettivamente ai giornalisti e pubblicisti secondi classificati nei suddetti servizi televisivi e radiofonici;

6) L. 1.000.000 suddiviso in premi da L. 250.000 ciascuno da attribuire ai quattro giornalisti professionisti o pubblicisti dei Gazzettini locali che si siano particolarmente resi meritevoli per i servizi radiofonici realizzati durante la suindicata Campagna.

Concorrerranno ai premi gli articoli che saranno pubblicati e i servizi radiofonici-televisivi che saranno trasmessi tra il 15 luglio e il 5 settembre 1967.

Entro e non oltre il 15 ottobre 1967, gli articoli pubblicati e i servizi radiofonici-televisivi dovranno pervenire in duplice copia al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2 - Roma.

(12181)

Premio giornalistico sulla sicurezza della circolazione stradale riservato ai giornalisti professionisti e pubblicisti di periodici a diffusione nazionale, di periodici specializzati e alle testate dei giornali. « Campagna estiva per la sicurezza della circolazione stradale » dal 27 luglio all'11 agosto 1967.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1967, n. 6672, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1967, registro n. 23, foglio n. 236, è stato approvato il bando di concorso n. 6670 di pari data, che indice, d'intesa con la Federazione nazionale della stampa italiana e con la Federazione italiana editori, per l'anno 1967, il premio giornalistico sulla « Sicurezza della circolazione stradale » in occasione della « Campagna estiva per la sicurezza della circolazione stradale » stabilita con la circolare ministeriale in data 5 luglio 1967, n. 6530.

I premi saranno così assegnati:

1) L. 1.000.000 al giornalista professionista o pubblicista primo classificato che si sia particolarmente distinto nella pubblicazione sui periodici a diffusione nazionale o sui periodici specializzati in uno o più servizi giornalistici in occasione della suddetta Campagna;

2) L. 500.000 ciascuno ai secondi classificati da conferire rispettivamente uno ad un giornalista professionista o pubblicista per servizi pubblicati su periodici a diffusione nazionale e l'altro ad un giornalista professionista o pubblicista per servizi pubblicati su periodici specializzati;

3) L. 1.000.000, suddiviso in quattro premi da L. 250.000 ciascuno, da attribuire ai giornalisti professionisti o pubblicisti che si classificheranno dal terzo posto in poi.

Concorreranno ai premi gli articoli che saranno pubblicati tra il 15 luglio e il 15 settembre 1967.

Saranno, inoltre, assegnati, per l'importo di L. 1.500.000 targhe in oro ed argento con relativi diplomi ai giornali quotidiani e periodici che nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre avranno dato particolare risalto alla suindicata Campagna estiva.

Entro e non oltre il 15 ottobre 1967 gli articoli pubblicati dovranno pervenire in duplice copia al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana n. 2 - Roma.

(12182)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria dei vincitori del concorso per titoli ed esami per il conferimento di venticinque borse di studio per il perfezionamento in discipline fitopatologiche.

Nel supplemento n. 15 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, parte II - personale - del 7 novembre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1967, registro n. 18, foglio n. 56, col quale sono stati nominati i vincitori del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di venticinque borse di studio in discipline fitopatologiche, indetto con il decreto ministeriale 6 dicembre 1965.

(12358)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « cameriere ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 40 del 7 ottobre 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 340/Conc. 231 del 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1967, registro n. 91 Difesa, foglio n. 315, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « cameriere » (8 posti).

(12180)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.